



Comune di Zelo Buon Persico

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 28/04/2022

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2022.

L'anno **2022**, addì **ventotto**, del mese di **Aprile** alle ore **19:35**, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As.
MADONINI ANGELO	X		VASSURA MASSIMILIANO	X	
BROCCHIERI DANIELA MARIA	X		BOSONI MARICA AGNESE	X	
ALESSI GIUSEPPE		X	LA BRUNA ANGELO		X
DAVOGLIO GUIDO	X		CHIOSI LAVINIA		X
RIVA FABIANO	X		DANELLI LUCILLA		X
GROPPALDI SERGIO	X		PIOLINI ROBERTA		X
CAIRONI TIZIANA	X				

Presenti: 8 Assenti: 5

Partecipa alla seduta **il Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri.**

Il Sindaco Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2022.

L'Assessore Marica Agnese Bosoni illustra il punto, come da allegato denominato allegato A).

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 880.640,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno

2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Visto che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd di cui all'Allegato 1 (Coefficienti), la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'Allegato 2 (Tariffe);

Visto l'Allegato 1, riguardante i coefficienti domestici Ka e Kb e i coefficienti non domestici Kc e Kd quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'Allegato 2, concernente le tariffe per la parte fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche come determinate per quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato l'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla tariffa provinciale, che ad oggi è pari al 5 per cento;

Richiamato il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 4/08/2020 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale all'ordine del giorno nella stessa seduta consiliare di approvazione del presente provvedimento;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile servizio tributi e dal Responsabile del servizio finanziario, così come previsto dall'art.49, 1° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Con voti favorevoli unanimi (n. 8), resi ai sensi di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare per l'anno 2022 i coefficienti e le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le tariffe, a seguito dell'approvazione del Consiglio Comunale, entreranno in vigore a far data dal 01.01.2022;
3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, è da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente;

4. di stabilire che il pagamento della TARI per l'anno 2022, avverrà in due rate scadenti il 15/07/2022 e il 15/10/2022;
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento.

Successivamente,

con voti favorevoli unanimi (n.8), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Dott. Angelo Madonini
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri
sottoscritto digitalmente